



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE TECNICA 41/92

Milano, 14 ottobre 1992

OGGETTO: Modalità di iscrizione all'albo della legge 52/91:
risposte della Banca d'Italia ai quesiti formulati da
Assifact.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. TANSINI
MONTI PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI

Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

A completamento delle informazioni già fornite con la nostra Circolare Tecnica 40/92 trasmettiamo le risposte ai quesiti a suo tempo formulati dall'Associazione alla Banca d'Italia in merito alle modalità e procedure di iscrizione all'albo di cui alla legge 52/91.



BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- 01 -

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (846)

DIVISIONE CREDITIZIA (1003)

13 Ott 1992

N. 25494 Roma,
(da citare nella risposta)

Codice destinatario GE0003

Spett.le
ASSIFACT - Associazione fra le
Società di Factoring Italiane
Via Cerva, 9
20122 MILANO

Rifer. a nota n. 37/92/BP del 17-09-92

Fascicolo W3

Sottoclassificazione SF0000-IS0003

Oggetto: Legge n. 52/91. Quesiti.

Con la lettera indicata a margine codesta Associazione ha posto una serie di quesiti concernenti le modalità e le procedure di iscrizione all'albo di cui alla legge 52/91.

Al riguardo, si riportano in allegato le risposte ai quesiti medesimi.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


M. Cardillo - V. Desario

BANCA D'ITALIA

ALLEGATO

QUESITO n. 1

Si chiede se l'atto costitutivo e lo statuto della società di factoring vadano allegati alla domanda di iscrizione in fotocopia o in copia autenticata da un notaio.

RISPOSTA

E' sufficiente la copia dello statuto della società che risulterà essere allegata al certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente. L'atto costitutivo, invece, potrà essere presentato anche in copia semplice, a condizione che quest'ultima sia munita dell'attestato di conformità all'originale a firma del legale rappresentante della società.

QUESITO n. 2

Per quanto riguarda coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nella società, si chiede se sia valida l'esperienza professionale maturata - per un periodo o più periodi non inferiori a tre anni - nella medesima società.

RISPOSTA

Il requisito di professionalità di cui all'art. 6, comma 1 della legge 197/91 va riconosciuto anche in capo a coloro che abbiano maturato l'esperienza professionale nella stessa società che richiede l'iscrizione all'Albo, purchè ricorrano tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

QUESITO n. 3

Si chiede se per "dirigenti muniti di rappresentanza" si intendano anche i "funzionari" delle società.

RISPOSTA

La dizione "dirigenti muniti di rappresentanza" va intesa in senso funzionale e cioè con riferimento ai soggetti che, in quanto destinatari di deleghe a carattere istitutorio, svolgono un'attività che può considerarsi, in generale, di natura

BANCA D'ITALIA

dirigenziale. 

QUESITO n. 4.1, primo alinea

Si chiede a quale data si debba riferire la ripartizione dei soggetti cedenti per settori di attività prevista nell'allegato 2 del provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992.

RISPOSTA

La ripartizione va fatta con riferimento alla data di chiusura dell'ultimo esercizio.

QUESITO n. 4.1, secondo alinea

Si chiede che cosa si intenda per "esposizione" (turnover, finanziamenti in essere o monte crediti acquistati in essere).

RISPOSTA

Tenuto anche conto delle norme in materia di bilanci degli enti finanziari, per "esposizione" si deve intendere il valore nominale dei crediti acquistati e in essere.

QUESITO n. 4.1, terzo alinea

Si chiede se il denominatore, rispetto al quale va calcolata l'incidenza percentuale dell'esposizione verso ciascun settore sull'ammontare complessivo dei crediti fattorizzati, debba essere omogeneo.

RISPOSTA

Il denominatore in oggetto deve essere omogeneo rispetto al numeratore e pertanto deve esprimere l'ammontare complessivo dei crediti fattorizzati.

BANCA D'ITALIA



QUESITO n. 4.1, quarto alinea

Si chiede se interessi anche il numero dei cedenti ripartito per settore.

RISPOSTA

Tale dato non viene espressamente richiesto. Tuttavia, qualora disponibile, potrà essere indicato nello schema.

QUESITO n. 4.1, quinto alinea

Si chiede se per la ripartizione settoriale possa essere usata la ripartizione delle statistiche Assifact.

RISPOSTA

La ripartizione settoriale predisposta dall'associazione di categoria potrà essere utilizzata purchè riporti una suddivisione significativa dei settori di attività economica.

QUESITO n. 4.2

Quanto alle informazioni sull'ammontare dei crediti per factoring erogati si chiede se il termine "erogati" stia ad indicare "turnover", "finanziamenti" o "monte crediti acquistati".

RISPOSTA

Nella dichiarazione dovrà essere riportato l'ammontare del flusso dei finanziamenti erogati nel corso dell'esercizio.

QUESITO n. 4.3

Quanto alle altre attività a carattere finanziario si chiede se il "credito" vada inteso come attività generica di finanziamento e se il "consumo" vada inteso come credito al consumo.

RISPOSTA

Lo schema illustrativo dell'attività svolta richiede

BANCA D'ITALIA



l'indicazione delle eventuali ulteriori attività a carattere finanziario poste in essere dalla società di factoring.

Nel far presente che l'elenco riportato nello schema non ha carattere esaustivo, si precisa che la fattispecie del credito al consumo è stata riportata, per un mero errore materiale, come "credito, consumo".

QUESITO n. 5

Si chiede se, per le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale, il requisito di professionalità di cui all'art. 6, comma 3 della legge 197/91 venga richiesto a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero con decorrenza immediata.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Ministro del tesoro del 12 maggio 1992, n. 334, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge 197/91 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto stesso.

Pertanto, le cariche ivi previste (presidente del consiglio di amministrazione, direttore generale, amministratore delegato, sindaco, ecc.) possono essere ricoperte solo da persone che a tale data sono in possesso del requisito di professionalità di cui al sopra citato art. 6, comma 3 della legge 197/91.

QUESITO n. 6

Si chiede quale debba essere il contenuto della "dichiarazione di onorabilità".

RISPOSTA

E' sufficiente che la dichiarazione in discorso, da rendersi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), abbia un contenuto analogo a quello di cui al punto 3., quinto capoverso, n. 3), del provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992.